- CORTE DI CASSAZIONE: sezioni unite civili; sentenza 15 novembre 2007, n. 23726; Pres. CARBONE, Est. MORELLI, P.M. NARDI (concl. conf.); Soc. Autocori (Avv. Lo Sterzo) c. Soc. Demaca (Avv. Orletti, Abrugiati). *Conferma Giud. Pace Giulianova 28 febbraio 2005 (quattro)*.
- Obbligazioni in genere Credito unitario Adempimento frazionato Azione giudiziale Inammissibilità (Cost., art. 2, 111; cod. civ., art. 1175, 1181, 1374, 1375; cod. proc. civ., art. 88).

Al creditore non è consentito agire in giudizio per chiedere l'adempimento frazionato, contestuale o sequenziale, di un credito unitario. (1)

(1) I. - Con la pronuncia in epigrafe le sezioni unite (sollecitate ad intervenire dalla terza sezione, con ord. 21 maggio 2007, n. 11794, a quanto consta inedita) correggono il tiro rispetto a quanto dalle medesime statuito con la sent. 10 aprile 2000, n. 108/SU, Foro it., Rep. 2000, voce Obbligazioni in genere, n. 16 (annotata da R. MARENGO, Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto, in Giust. civ., 2000, I, 2268; A. CARRATTA, Ammissibilità della domanda giudiziale «frazionata» in più processi?, in Giur. it., 2001, 1143; V. ANSANELLI, Rilievi minimi in tema di abuso del processo, in Nuova giur. civ., 2001, I, 506; E. SENA, Richiesta di adempimento parziale e riserva di azione per il residuo: l'orientamento delle sezioni unite della cassazione, in Dir. e giur., 2002, 443), secondo cui doveva riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo. Veniva in tal modo assegnata la prevalenza all'indirizzo seguito da Cass. 9 novembre 1998, n. 11265, e 5 novembre 1998, n. 11114, Foro it., Rep. 1998, voce cit., nn. 27 e 26; 19 ottobre 1998, n. 10326, id., Rep. 1999, voce cit., n. 29; 15 aprile 1998, n. 3814, id., Rep. 1998, voce cit., n. 29. Al principio enunciato dalla sent. 108/SU/00 si era successivamente attenuta Cass. 4 maggio 2005, 9224, id., Rep. 2006, voce Contratto in genere, n. 493 (annotata da A. MELONI CABRAS, La frazionabilità della pretesa creditoria e la normalità del prezzo di vendita, in Obbligazioni e contratti, 2006, 526); nonché Cass. 28 luglio 2005, n. 15807, Foro it., Rep. 2005, voce Obbligazioni in genere, n. 32, dove si puntualizzava che la domanda di condanna al pagamento degli interessi può essere proposta anche separatamente rispetto a quella di pagamento del capitale, tanto se si tratta di interessi moratori, e quindi complementari al credito pecuniario, quanto se si tratta di interessi convenzionali o compensativi, aventi struttura autonoma.

Con l'odierna pronuncia torna in auge l'orientamento --cui avevano aderito, in epoca anteriore al primo intervento delle sezioni unite, Cass. 14 novembre 1997, n. 11271, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 30 (e *Corriere giur.*, 1998, 540, con nota di O. FITTIPALDI, *Clausola generale di buona fede e infrazionabilità della pretesa creditizia rimasta inadempiuta*; 8 agosto 1997, n. 7400, *Foro it.*, Rep. 1997, voce cit., n. 21; e 23 luglio 1997, n. 6900, *Foro it.*, 1998, I, 1582 (le ultime due sono annotate da A. Ronco, *Azione e frazione: scindibilità in più processi del petitum di condanna fondato su un'unica causa petendi o su causae petendi dal nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa giudicata*, in *Giur. it.*, 1998, 890)-- che aveva ritenuto illegittimo il comportamento del creditore il quale, potendo chiedere l'adempimento coattivo dell'intera obbligazione, frazioni, senza alcuna ragione evidente, la richiesta di adempimento in una pluralità di giudizi di cognizione davanti a giudici competenti per le singole parti.

II. – Per quanto riguarda i giudizi volti ad ottenere il risarcimento del danno, in essi opera il principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione: cfr. Cass. 30 ottobre 2006, n. 23342, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Danni civili*, n. 386; 28 luglio 2005, n. 15823, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 284; 7 dicembre 2004, n. 22987, *ibid.*, n. 285; Trib. Massa 26 febbraio 2005, *id.*, 2005, I. 2207.

III. – Nel senso che, in caso di inadempimento di un debito pecuniario, la pretesa ad ottenere il pagamento degli interessi legali e il risarcimento del «maggior danno», in quanto si riferisce ad una situazione giuridica soggettiva unitaria, non è, di regola, frazionabile processualmente, v. Cass. 2 marzo 1994, n. 2059, *id.*, Rep. 1994, voce *Procedimento civile*, n. 34 (che ebbe a dichiarare inammissibile la domanda con la quale, passata in giudicato la condanna del debitore al pagamento del debito pecuniario, degli interessi legali e di parte del «maggior danno», il creditore chiedeva il risarcimento del danno residuo, verificatosi anteriormente a detta condanna, senza che la pretesa risarcitoria fosse stata dedotta interamente --neanche attraverso riserva di successiva azione-- nel precedente giudizio). Inoltre, secondo Trib. Napoli 29 maggio 1989, *id.*, 1989, I, 2945, con nota di S. MENCHINI-A. PROTO PISANI, *Oggetto del processo e limiti oggettivi del giudicato in materia di crediti pecuniari*, salva l'espressa riserva fatta nell'atto introduttivo della lite, l'attore che, in precedente giudizio, ha ottenuto la parte del danno assistita dalla presunzione di cui all'art. 1224, 1° comma, c.c., non può poi domandare i maggiori danni, previsti dal 2° comma della stessa norma, maturati anteriormente al primo giudicato.

## Frazionamento del credito e buona fede inflessibile

1. – Una qualità positiva va riconosciuta, *in thesi*, ai verdetti con cui le sezioni unite si prodigano per ovviare alla situazione di *impasse* determinata dall'intrecciarsi di decisioni discordanti. Comunque si valuti la soluzione divisata per lo specifico dubbio ermeneutico, la pronuncia deliberata da nove magistrati appartenenti alle diverse sezioni, con la direzione del primo presidente della Corte di cassazione, promette, se non altro, di lasciarsi alle spalle i disorientamenti pregressi e di propiziare un periodo di stabilità. Nulla a che vedere, beninteso, col carattere vincolante del precedente di *common law;* nondimeno, un contributo importante ad un valore troppe volte disinvoltamente negletto, la certezza del diritto. L'operatore del diritto ha ragione di confidare che la voce del Supremo collegio nella sua composizione più autorevole orienti, per un congruo lasso di tempo, i responsi dei giudici di ogni ordine e grado, nonché le scelte dei consociati.

Sennonché, la tormentata vicenda riguardante il frazionamento giudiziale del credito unitario incrina finanche questa convinzione.. La direttiva impartita dalle sezioni unite nel 2000, che dava il via libera al creditore il quale intendesse domandare l'adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo<sup>1</sup>, ha avuto vita breve. Il medesimo consesso, che pochi anni addietro si era pronunciato in senso permissivo, rovescia la tavola delle leggi mercé una statuizione dalla portata più ampia, in quanto riferibile ad ogni ipotesi di richiesta di adempimento parcellizzato: .una vera e propria *regula iuris*, in luogo di una più modesta indicazione operazionale.

Un così accentuato tasso di obsolescenza per i pronunciamenti dell'organo nomofilattico per eccellenza non giova certo al suo prestigio. E, tuttavia, ben venga il *revirement*, anche il più precipitoso, se esso serve a togliere dal giro un'indicazione erronea e ad avvicinarci ad un diritto migliore. Resta solo da accertare se sia questa la morale desumibile dalla pronuncia in epigrafe.

.

II. – L'occasione per l'odierno, clamoroso ripensamento trae origine dall'iniziativa di un imprenditore che, non avendo ricevuto il pagamento di somme dovutegli *ex contractu*, esperiva contestualmente quattro procedure monitorie, ciascuna di esse fondata su distinte fatture. A quanto si apprende dalla scarna ricostruzione della causa, i susseguenti giudizi di opposizione andavano avanti all'unisono e si concludevano con sentenze dal contenuto analogo, che non negavano la fondatezza delle pretese avanzate dal creditore, ma neppure le accoglievano *in toto*.. Infatti, proprio in ragione della scissione attuata, l'adito giudice onorario revocava i decreti ingiuntivi a suo tempo emessi e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cass. 10 aprile 2000, n. 108/SU, Foro it., Rep. 2000, voce Obbligazioni in genere, n. 16 (annotata da R. MARENGO, Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto, in Giust. civ., 2000, I, 2268; A. CARRATTA, Ammissibilità della domanda giudiziale «frazionata» in più processi?, in Giur. it., 2001, 1143; V. ANSANELLI, Rilievi minimi in tema di abuso del processo, in Nuova giur. civ., 2001, I, 506; E. SENA, Richiesta di adempimento parziale e riserva di azione per il residuo: l'orientamento delle sezioni unite della cassazione, in Dir. e giur., 2002, 443).

compensava altresì le spese processuali. Rimaneva, dunque, integralmente a carico del creditore l'obbligo di elargire il compenso al proprio difensore per le attività espletate in ciascun procedimento, nella fase sommaria e in quella a cognizione piena. Ad essere impugnate per cassazione erano proprio le statuizioni con cui si provvedeva al regolamento delle spese di lite.

3. – Decidere sulla corretta ripartizione delle spese implicava evidentemente una preventiva valutazione circa l'ammissibilità della suddivisione in più *tranches* della richiesta di condanna a carico del debitore che non aveva tenuto fede agli impegni assunti. Sul punto, come si è detto, c'era da tener conto del fresco pronunciamento delle sezioni unite, che erano state chiamate ad appianare il conflitto manifestatosi in seno alla corte di legittimità: da un lato, la prima² e la terza sezione³, inclini a stigmatizzare la condotta del creditore, sotto il profilo della contrarietà a buona fede e dell'abuso del diritto; dall'altro, la seconda sezione⁴, schierata sul fronte opposto, nel segno di una valorizzazione della discrezionalità attribuita al creditore medesimo. La diatriba era stata allora risolta da una sentenza che, sebbene basata sull'ipotesi --parzialmente diversa-- in cui il creditore in origine agisce per una parte del credito complessivo e prospetti la (eventuale) proposizione di una successiva istanza per la parte rimanente, escludeva la possibilità di enucleare dal sistema indici ostativi all'ammissibilità della domanda parcellizzata.

Allorché, dunque, i menzionati ricorsi --proposti dal creditore che si doleva della mancata condanna del debitore alle spese-- giungevano all'esame della terza sezione civile, il collegio giudicante, per nulla disposto a percorrere la strada indicata dalla sezioni unite (e ritenendo evidentemente che non vi fosse margine sufficiente per un *distinguishing*), le esortava a riconsiderare la materia. Non essendo nel frattempo maturato un altro conflitto, né risultando applicabile *ratione temporis* il nuovo 3° comma dell'art. 374 c.p.c. (che consente alla sezione semplice, ove ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, di rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso<sup>5</sup>), il ritorno alle sezioni unite transitava per l'etichettatura della questione dibattuta come "questione di massima di particolare importanza". Una tecnica, del resto, sperimentata in non poche occasioni negli ultimi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cass., sez. I, 14 novembre 1997, n. 11271, id., Rep. 1998, voce Obbligazioni in genere, n. 30 (e Corriere giur., 1998, 540, con nota di O. FITTIPALDI, Clausola generale di buona fede e infrazionabilità della pretesa creditizia rimasta inadempiuta; e 23 luglio 1997, n. 6900, Foro it., 1998, I, 1582 (annotata da A. RONCO, Azione e frazione: scindibilità in più processi del petitum di condanna fondato su un'unica causa petendi o su causae petendi dal nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa giudicata, in Giur. it., 1998, 890).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cass., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7400, Foro it., Rep. 1997, voce Obbligazioni in genere, n. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cass. 9 novembre 1998, n. 11265, e 5 novembre 1998, n. 11114, *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Obbligazioni in genere*, nn. 27 e 26; 19 ottobre 1998, n. 10326, *id.*, Rep. 1999, voce cit., n. 29; 15 aprile 1998, n. 3814, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 8 d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40, che si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

tempi, ad esempio al fine di consolidare una svolta ovvero di cristallizzare repentinamente un indirizzo univoco su un tema ancora poco esplorato. Basti pensare alle pronunce, di notevole spessore, sugli interessi anatocistici nei contratti bancari<sup>6</sup> e in tema di competenza (e legittimazione) nelle azioni risarcitorie intentate da chi lamenti il pregiudizio derivante dall'aver contrattato con un'impresa partecipante ad un'intesa restrittiva della concorrenza<sup>7</sup>.

4. – Le sezioni unite raccolgono l'invito al ripensamento e finiscono con lo smontare il proprio, tutt'altro che remoto, precedente. L'estensore esplicita i due capisaldi su cui poggia la decisione: il canone della buona fede che presiede all'esecuzione del contratto e il principio costituzionale del giusto processo. Ciascuno di essi è di per sé suscettibile di sorreggere l'ostracismo al frazionamento giudiziale di un credito unitario. Mentre il primo sembra avere una maggiore attitudine ad incidere sul piano operativo, il secondo solleva dubbi più spinosi, già per la difficoltà nell'individuare la norma di riferimento cui imprimere una lettura costituzionalmente "adeguata" <sup>8</sup>: il frettoloso accenno delle Sezioni unite all'art. 88 c.p.c. risulta, sotto questo profilo, poco soddisfacente, non foss'altro perché la norma, secondo l'interpretazione comunemente ricevuta, inquadra il comportamento sleale tenuto in giudizio, risultando inapplicabile a quelli verificatisi prima o fuori dal processo<sup>9</sup>. Si obietterà che, così argomentando, si corre sul filo del rasoio. Ma, di là dalle tecniche di contenimento della moltiplicazione maliziosa dei pani e dei pesci (che il nuovo corso della Cassazione mostra di saper utilizzare con grande risolutezza), permane l'impressione che l'illecito svolgimento di attività processuale dovrebbe ricondursi al parametro, ben più stringente, della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.

Posto che non molto di più sembra potersi desumere dalla scarna motivazione sul punto (pericolo di giudicati contraddittori? irragionevole durata del processo? entrambi gli inconvenienti sembrano appartenere ai possibili effetti collaterali della moltiplicazione indebita dei giudizi, vero asse portante di una *ratio decidendi* pressoché inarticolata<sup>10</sup>), e lasciando ogni ulteriore elaborazione

<sup>6</sup> Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095, Foro it., 2004, I, 3294.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cass., sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, Foro it., 2005, I, 1014.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Annotando la pronuncia in epigrafe, M. FINOCCHIARO, in *Guida al dir.*, 2007, fasc. 47, 33, ritiene che sia precluso all'interprete "cercare quale sia la disposizione da introdurre nel processo per renderlo giusto".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr., da ultimo, Cass. 20 marzo 2007, n. 6635, *Foro it.*, Mass., , che ribadisce la possibile rilevanza di tali atti al solo fine dell'eventuale compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

Un rilievo di margine. Pare proprio che le sezioni unite assumano rientrare nella normalità delle cose che più domande relative ad un medesimo rapporto obbligatorio possano approdare a giudicati non sovrapponibili sull'*an debeatur*. Se così fosse, avremmo qualche ragione in più per nutrire riserve in merito al *ranking* che la Banca Mondiale attribuisce al sistema giuridico italiano per quanto attiene alla voce "contracts enforcement": com'è noto, nelle tabelle di Doing Business, l'Italia figura, al riguardo, al 155° posto (su 178), dietro a Togo, Burundi, Gabon, Palau, Malawi etc.), E' auspicabile che questo convincimento sia frutto di una sopravalutazione di episodi al limite, che, tra l'altro, avrebbero ben scarsa possibilità di materializzarsi nell'ipotesi di proposizione contestuale di una pluralità di azioni relative al medesimo credito. Ma, anche a voler accettare una siffatta prospettazione del modo di operare del nostro apparato giudiziario, si dovrebbe riconoscere che tale fattore non depone in pro di una connotazione in termini di abusività del

sull'abuso del processo agli specialisti di settore, vale la pena di soffermarsi sulla valutazione della fattispecie alla stregua della pertinente normativa contrattuale: segnatamente, dell'emersione del paradigma della buona fede in senso oggettivo come criterio capace di determinare il contenuto del rapporto giuridico. La diffidenza di un tempo è ormai dietro le spalle. A partire dall'ultimo quarto del secolo scorso, si è assistito ad una valorizzazione progressiva del ruolo assegnato alla buona fede in executivis. Lo si evince, tanto per esemplificare, dai provvedimenti che impongono ad una delle parti del contratto di tenere comportamenti non prescritti da apposite pattuizioni, né dal dovere del neminem laedere<sup>11</sup>; che legittimano la risoluzione del contratto anche a fronte della violazione dei suddetti obblighi integrativi, sempre che l'inadempimento non sia di scarsa importanza<sup>12</sup>; che da tale violazione fanno discendere l'assoggettamento all'azione risarcitoria<sup>13</sup>. Di là dai riscontri puntuali, l'infittirsi dei dati giurisprudenziali induce i commentatori a parlare di parziale "recezione" del modello tedesco. Parziale perché non si spinge sino ad avallare le soluzioni equitative che tanta parte hanno avuto nell'elaborazione della prassi giurisprudenziale applicativa del § 242 BGB. Ma è indubbio che la "preclusione dall'esercizio di una posizione giuridica formale quale sanzione nei confronti del creditore che faccia valere il proprio diritto in maniera sleale o contraria agli affidamenti fatti nascere dal proprio comportamento nella controparte" si è fatta strada nel nostro sistema<sup>14</sup>.

La consapevole rinunzia a distillare dalla clausola generale risultati connessi alla "giustizia del caso concreo" non deve far dimenticare, tuttavia, che, per poter essere utilmente invocata come fonte di obblighi senza tradire la sua stessa ragion d'essere, la valutazione di buona fede va calata nel

C

comportamento di chi suddivide le istanze creditizie. *Ex ante*, il rischio di giudicati contraddittori opera in entrambi i sensi e minaccia di punire, piuttosto che premiate, le ragioni del creditore. L'abuso del processo, se c'è, va riscontrato piuttosto, nell'aggravio di spese a carico del convenuto e, sul piano oggettivo, nel *vulnus* inflitto ad ovvie ragioni di economia processuale. Con l'avvertenza che quest'ultimo profilo risulta assai meno ovvio nell'ipotesi di frazionamento sequenziale.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. Cass. 7 giugno 2006, n. 13345, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Contratto in genere*, n. 492, dove, in una fattispecie relativa al rilascio di immobile locato e alla detrazione dell'iva sulle spese legali rimborsate dall'una all'altra parte, si è precisato che pur non esistendo, dal punto di vista fiscale, alcun obbligo a carico del conduttore di dedurre quanto pagato a titolo di iva per prestazioni professionali legali, lo stesso era tenuto a operare la deduzione *de qua* ex art. 1175 c.c., al fine di non pregiudicare la posizione di controparte.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Da ultimo, v. Cass. 29 maggio 2006, n. 12801, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Contratto in genere*, n. 354, in relazione agli obblighi, ulteriori o integrativi rispetto a quelli principali, diretti a non frustrare l'operazione negoziale di sponsorizzazione, compromettendo l'utilità che lo sponsor si ripromette.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. Cass. 11 febbraio 2005, n. 2855, Foro it., Rep. 2005, voce Contratto in genere, n. 629 (annotata da V. AMENDOLAGINE, Esecuzione del contratto secondo buona fede ed opponibilità dell'eccezione non rite adimpleti contractus, in Corriere giur., 2005, 977, e Inadempimento del locatore: è possibile non pagare il canone?, in Immobili & dir., 2005, fasc. 10, 58; S. SORRENTINO, Giudizio di buona fede e rapporto di locazione, in Giur. it., 2005, 1812; F. TOSCHI VESPASIANI, L'obbligo di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, in La responsabilità civile, 2005, 881; P. CORRIAS, Sulla controversa applicabilità della eccezione parziale di inadempimento al contratto di locazione, in Obbligazioni e contratti, 2005, 203), che ha affermato tale principio in materia di locazione, in un caso in cui il locatore, obbligato per provvedimento giudiziale alla consegna dell'immobile, lo aveva reso inagibile ingombrandolo con alcune bare che si era appositamente procurato.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> V., per tutti, F. RANIERI, *Il principio generale di buona fede*, in *Manuale di diritto privato europeo*, II, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, Milano, 2007, 495, 506 ss.

contesto<sup>15</sup>: pena, appunto, il rischio di trasformare uno standard flessibile in una regola rigida, paradossalmente in contrasto con i presupposti da cui discende<sup>16</sup>.

Qui è possibile individuare una pecca della pronuncia in epigrafe, che nulla dice (e dunque non si cura) delle ragioni per cui è stata frazionata l'azione. Riconosce, anzi, che la scissione del credito può "rispondere ad un interesse non necessariamente emulativo del creditore (come quello appunto di adire un giudice inferiore, più celere nella soluzione delle controversie, confidando nell'adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito)". Salvo, poi, liberarsi dell'obiezione col rilevare che: a) essa perviene alla sola ipotesi del frazionamento non contestuale (sfugge, tuttavia, la ragione per cui l'opzione giurisdizionale non potrebbe valere anche per l'altro caso); b) si tratterebbe, in ogni caso, di una scelta 'egoistica' del creditore, "con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore". Il risultato è quello di delineare una regola valevole in blocco per qualsivoglia istanza giudiziale di adempimento parziale. Senza eccezioni, senza nulla concedere al pericolo di "falsi positivi". La flessibilità dello standard si trasfigura in camicia di Nesso: nel segno di una funzionalizzazione –vecchia conoscenza, ma autentica "emperor's new clause" in materia di obbligazioni-- imposta dal canone di buona fede, costituzionalizzata con la mediazione del principio di solidarietà.

Ulteriori perplessità derivano da una più attenta considerazione delle dinamiche peculiari della parcellizzazione c.d. sequenziale. La funzionalizzazione del rapporto "anche" alle esigenze del partner si dovrebbe proiettare, una volta transitati nella fase patologica, estensivamente sulla scelta della traiettoria difensiva che eviti una moltiplicazione delle spese addebitabili a detto partner. Ipotizziamo, però che, espletato il primo giudizio, si ottenga un giudicato di condanna per il debitore. Benché costui ritenga di non essere tenuto al pagamento, che motivo ci sarebbe - all'indomani di una pronuncia definitiva- di tutelare ad oltranza una convinzione soggettiva smentita dagli accertamenti giudiziali? A guardar bene, per questa via non ci vorrebbe molto a mutare la prospettiva, per chiedersi se l'incremento delle spese non sia imputabile al debitore ostinato.

5. - Il richiamo 'nobile' alla solidarietà rischia di far da velo ad una goffa ingessatura del sistema rimediale offerto alla parte delusa. Vi si scorge la tendenza a rimodellare *ex post* gli assetti delineati dai contraenti, con un eccesso di semplificazione che porta ad intervenire ben al di là dei

Non a caso, di immancabile legame con le circostanze del caso concreto parla, da ultimo, Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 n. 26725, ..., in materia di conseguenze della violazione degli obblighi incombenti sull'intermediario finanziario.
 Resterebbe teoricamente fermo un limite. Sarebbe cioè impossibile imporre al contraente un contegno, attivo od

omissivo, che determini un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. Cass. 11 gennaio 2006, n. 264, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Contratto in genere*, n. 494, con cui è stata confermata la pronuncia di merito che aveva escluso, in tema di credito fondiario, la sussistenza di un obbligo specifico dell'istituto mutuante di procedere al frazionamento nei confronti del terzo acquirente). Ma anche la sussistenza e la misura del sacrificio non possono prescindere dalle coordinate concrete del caso.

casi in cui si tratterebbe di porre un argine a (ovvero a ricreare equilibri alterati da) comportamenti opportunistici posti in essere nello svolgimento del rapporto. Non a caso vengono citate in motivazione le pronunce con cui la Cassazione ha dapprima inaugurato<sup>17</sup>, e poi (decidendo a sezioni unite, dopo alcune oscillazioni) suggellato, il riconoscimento del potere di ridurre ex officio la penale di importo manifestamente eccessivo<sup>18</sup>, segnalando in pratica che non è disposta a tollerare una liquidazione anticipata dei danni che si discosti (in eccesso) dall'entità effettiva del pregiudizio: a prescindere da ogni considerazione in ordine alla non verificabilità, in sede giudiziale, dei valori idiosincratici che la pattuizione poteva esser chiamata a tutelare.

Come nel caso appena menzionato, il dato normativo suscettibile di una pluralità di significati viene letto in modo da sintonizzarlo con la ricostruzione teorica che esalta i poteri di controllo sull'andamento del rapporto inter partes, senza minimamente curarsi delle inefficienze indotte dalla regola enunciata. Presa alla lettera, l'odierna pronuncia prelude alla reiezione di ogni domanda giudiziale che si limiti ad una frazione dell'intero ammontare di un credito unitario, a meno che l'attore non intenda abdicare al residuo.

A parte i problemi –e sono davvero tanti!- sollevati dalla stessa nozione di credito unico (e perciò infrazionabile), si ha l'impressione di trovarsi al cospetto di una soluzione a tutto tondo, che rinunzia pregiudizialmente a verificare se il comportamento incriminato sia sorretto da un interesse apprezzabile; o addirittura costituisca (come pure si può immaginare) il portato di una configurazione delle modalità di pagamento cui il creditore ha assentito per venire incontro alle esigenze della controparte. Senza contare che in altre ipotesi la giurisprudenza ha escluso la violazione del principio di buona fede anche in difetto di uno specifico interesse che giustificasse un comportamento del titolare di un diritto nascente dal contratto, peraltro non finalizzato a produrre un danno alla controparte: come da ultimo ribadito nell'ipotesi in cui si ritardi l'esercizio del diritto di agire in giudizio per far valere l'inadempimento contrattuale<sup>19</sup>.

Nessun dubbio sulla bontà delle intenzioni. Ma il carattere monotonico del precetto editato dalle Sezioni unite rischia di perder di vista, per strada, la buona fede che vorrebbe esaltare. Il diavolo, come al solito, è nei dettagli.

Non si può escludere (ed è anzi verosimile) che il frazionamento della domanda celi un abuso, foriero di un vantaggio indebito per la parte, per il suo patrocinatore o per un altro attore del processo (qui viene in mente il caso del giudice di pace colpito da una sanzione disciplinare perché

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cass. 24 settembre 1999, n. 10511, Foro it., 2000, I, 1929.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cass. 13 settembre 2005, n. 18128, Foro it., 2006, I, 106.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cass. 2 maggio 2006, n. 10127, Foro it., Rep. 2006, voce Contratto in genere, n. 597 (in una fattispecie in cui il creditore aveva chiesto la risoluzione del contratto in via riconvenzionale dopo due anni dalla scadenza del termine per l'adempimento, nel giudizio in cui era stato convenuto per il pagamento del corrispettivo della prestazione adempiuta in ritardo); in senso conforme, Cass. 15 marzo 2004, n. 5240, id., 2004, I, 1397, con nota di G. COLANGELO.

mirava a frazionare la domanda attorea in più atti di citazione, allo scopo di ottenere i benefici economici derivanti dall'aumento delle cause iscritte a ruolo<sup>20</sup>). Tuttavia, piuttosto che fare d'ogni erba un fascio, sarebbe miglior partito richiedere (o, quanto meno, consentire) la dimostrazione che, dall'esame in concreto della vicenda, emergono gli elementi idonei a suffragare la distorsione. E, se del caso, prima di travolgere il diritto all'adempimento di fonte negoziale, escogitare adeguati strumenti di correzione o repressione sul piano processuale .

A.P.-R.P.

## ###

## Sentenze citate in motivazione

Cass. 10 aprile 2000, n. 108/SU

Cass. 3775/94

Cass. 10511/99

Cass. 18128/05

Cass. 3775/94

Cass. 10511/99

Cass. 10511/99

Cass. 3775/94

Cit.

Cass. 10511/99

Cit.

Cass. 13345/06 id., Rep. 2006, voce Contratto in genere, n. 492

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr. Consiglio sup. magistratura 12 febbraio 2003, *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Ordinamento giudiziario*, n. 196, e *Dir. e giustizia*, 2003, fasc. 11, 93, con nota di C. RIVIEZZO.